

# I COSTI DELLE UNIONI CIVILI SUL BILANCIO DELL'INPS

di Antonio NUNZI\*

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Il parere dell'INPS. 3. Aspetti previdenziali ed assistenziali.

## 1. Introduzione

L'art. 1, comma 20, della legge sulle unioni civili dispone che, *“al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”*.

Il sistema previdenziale italiano, inteso

nella sua generalità, ha come oggetto della tutela non solo il singolo cittadino ma l'intero nucleo familiare nel quale questi vive e, pertanto, le parole “coniuge” e “coniugi” ricorrono frequentemente rendendo necessaria una profonda rilettura dell'intero corpo normativo che lo regola alla luce delle nuove disposizioni.

## 2. Il parere dell'INPS

Il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, nel corso dell'iter legislativo della norma, ha, quindi, chiesto all'INPS di conoscere la portata dell'onere finanziario riverente dalla sua applicazione e l'Istituto ha fornito i dati richiesti avvalendosi del proprio Coordinamento Generale Statistico Attuariale, pubblicando, poi, il testo della

\* Già Funzionario Inps.

relazione nel sito ufficiale dell'Istituto.

Il documento precisa, fin dall'inizio, che non sono al momento disponibili dati statistici attendibili al riguardo, posto che l'unica rilevazione in materia è quella effettuata dall'ISTAT in occasione del quindicesimo Censimento generale della popolazione dove è stata rilevata l'esistenza di circa 6.700 coppie dello stesso sesso. Lo stesso Istituto di Statistica ha precisato, però, che tale dato è da ritenersi sottostimato poiché si riferisce solo e soltanto alle coppie che hanno deciso di dichiarare apertamente la propria situazione in un momento storico nel quale formulare tale affermazione poteva presentare qualche difficoltà.

In popolazioni confrontabili con quella italiana, come quella tedesca e inglese, che hanno da più tempo esteso l'ambito della normalità a tali unioni, il numero delle coppie dello stesso sesso è rispettivamente di 67.000 e 35.000.

Il Coordinamento statistico dell'INPS, partendo, quindi, da tale premessa, ritiene di poter configurare la propria previsione prendendo a riferimento la Germania sulla base del fatto che vi sono profonde analogie tra l'istituto tedesco del "partenariato di vita" e quello italiano delle "unioni civili". Sulla base di tale premessa e considerate le differenze demografiche tra i due paesi, si è valutato che, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge, il numero delle unioni di cittadini dello stesso sesso possa attestarsi intorno alle 30.000 unioni per raggiungere le 50.000 unità nel 2033 rimanendo poi costante per gli anni fino al 2050.

Altro elemento essenziale per dimensionare la previsione è stata la determinazione dell'importo medio della pensione che l'Istituto sarà chiamato ad erogare ed a tale fine è stata presa a riferimento la media delle pensioni ai superstiti erogate nel corso del 2014, ovviamente, al solo coniuge superstite posto che i casi di contitolarità non sono, al momento, configurabili nelle unioni in esame.

Inoltre, in via prudenziale, l'INPS non ha potuto tener conto del conseguimento o meno in capo al de cuius del requisito minimo per il diritto alla pensione di reversibi-

lità realizzato da tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

Il documento si conclude con l'indicazione che, sulla base del rapporto esistente tra lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Privati e alla Gestione Dipendenti Pubblici, il 19% del complesso preso in esame appartiene alla seconda Gestione.

Al termine dell'analisi il documento riporta nell'allegato 3 le previsioni di spesa per gli anni fino al 2050. Per il corrente 2016 è prevista la costituzione di 7.500 coppie dello stesso sesso che saliranno a 10.000 nel 2017, a 17.500 nel 2020, per attestarsi a 50.000 per gli anni dal 2035 in poi fino al 2050.

Per gli anni in questione i numeri delle nuove pensioni di reversibilità da erogare ed i relativi importi saranno per il 2016 di 33 pensioni per un importo medio di € 8.778; per il 2017 di 72 pensioni per € 8.814; per il 2020 di 230 pensioni per € 9.189; per il 2035 di 2.110 pensioni per € 13.183.

La proiezione si conclude al 2050 anno nel quale sono previste 5.982 pensioni per una spesa media di € 21.626.

### **3. Aspetti previdenziali ed assistenziali**

Al riguardo, però, è opportuno sottolineare ancora una volta l'importanza di tenere concettualmente separate l'area della pura assistenza da quella della previdenza posto che mentre la prima è a totale carico della fiscalità generale, la seconda è finanziata dalla contribuzione versata dai lavoratori in previsione del realizzarsi di particolari eventi a prescindere dal fatto che essi si realizzino o meno.

Nell'area strettamente previdenziale, anche se è lampante che la nuova legge amplia il bacino dei beneficiari, è pur vero che l'evento premorienza di uno dei coniugi è già stato previsto e assicurato mediante il versamento di una specifica contribuzione che sarebbe rimasta inutilizzata posto che i lavoratori che accedono alle unioni civili, con ogni probabilità, non avrebbero mai costituito una famiglia tradizionale. Tanto è ancora più evidente ove si consideri che il

nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni non fa che restituire al lavoratore quanto da questi accumulato nel corso degli anni mediante il versamento dei contributi IVS e, quindi, al coniuge superstite non viene elargita un grazioso beneficio ma erogato, piuttosto, quanto accumulato dal de cuius in vita non solo per la propria pensione ma anche a tutela del coniuge superstite in caso di premorienza.

Le medesime considerazioni vanno formulate per quanto riguarda il pagamento al superstite dei ratei di tredicesima maturati mensilmente dal pensionato ma non riscossi a causa del suo decesso avvenuto prima della erogazione del rateo di dicembre con il quale viene erogata.

Di diversa portata, invece, sono gli aspetti relativi all'area più strettamente assistenziale posto che l'estensione del bacino di beneficiari delle specifiche tutele ricade direttamente sulla fiscalità generale.

È il caso dei permessi orari, giornalieri ed annuali che la Legge 104/1992 pone a tutela della famiglia nella quale vi sia un componente portatore di gravi infermità.

La previsione formulata dall'Istituto, come espressamente evidenziato dallo

stesso, presenta ampi margini di approssimazione, non solo perché in carenza di dati statistici attendibili si è dovuto far ricorso a valutazioni presuntive ma, soprattutto, perché si riferisce esclusivamente al campo delle pensioni di reversibilità lasciando fuori altre prestazioni altrettanto importanti.

E' il caso degli assegni per il nucleo familiare erogati non solo in costanza di rapporto di lavoro ma anche in caso di intervento della NASPI o della CIG o sulle pensioni in pagamento.

Altro importante elemento in grado di influire sulla spesa è quello che riguarda l'incidenza della composizione del nucleo familiare e del reddito prodotto al suo interno per la determinazione dell'ISEE e, comunque, per stabilire il diritto a percepire tutte quelle prestazioni che prendono a riferimento il dato economico familiare come, ad esempio, l'assegno sociale e gli assegni o le pensioni di invalidità civile.

In conclusione, pur con tutte le approssimazioni e incompletezze che presenta, il documento dell'Istituto ha, comunque, l'inegabile merito di aver approcciato in maniera scientifica la nuova realtà demografica fornendo utili elementi di indagine per successivi più approfondite analisi.

## Abstract

*L'autore, sulla base della comunicazione informativa inviata dall'INPS alla Camera dei Deputati, commenta alcuni aspetti relativi ai costi previdenziali che deriveranno dalla recente **legge n. 76 del 20 maggio 2016** di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".*

*The author, on the basis of the communication sent by INPS to the Chamber of Deputies, says about certain aspects of social security costs that will result from the recent law n. 76 of 20 May 2016 "Regulation of civil unions between same-sex and regulation of cohabitation."*